

Citta' di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza




VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 50 comma 4 lettera L

della L.R. 61/85

MODIFICA ALL' ART. 24 **prescrizioni per la zona D1/23**

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 15.04.13





Città di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza

P.R.G. VIGENTE

24

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D1"

E' zona destinata ad insediamenti di edifici e complessi produttivi, appartenenti ai rami di attività economica delle industrie manifatturiere e dell'artigianato.

In queste zone, sono ammessi gli insediamenti a carattere industriale o artigianale, depositi, magazzini e le attrezzature commerciali all'ingrosso. Sono altresì ammessi gli spacci aziendali collegati all'attività produttiva nella misura massima del 10% della superficie di pavimento dell'attività produttiva, con il limite minimo di 40 mq e massimo di 250 mq.

Possono essere altresì ammesse le attrezzature di servizio alla zona produttiva quali: sportello postale, sportello bancario, bar, servizio di mensa/tavola calda; sono esclusi gli edifici ad uso residenziale di qualunque tipo, eccettuati quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode nella misura massima di 500 mc. per unità produttiva che raggiunga almeno una superficie lorda di pavimento di 2000 mq.

Nelle zone "D1" di nuova espansione l'edificazione è subordinata all'esistenza di uno Strumento Attuativo, redatto e approvato secondo la vigente legislazione.

I nuovi fabbricati adibiti ad alloggio o ad uffici devono costituire un corpo unico col fabbricato produttivo.

Previo accordo fra proprietari confinanti, è ammessa comunque la costruzione degli edifici produttivi, della residenza e degli uffici sul confine, in aderenza per almeno i 2/3 della fronte con gli altri edifici del lotto vicino

L'attuazione della zona D1 contrassegnata con apposito **cartiglio - stella** - nelle tavole di piano è subordinata al riuso dei volumi già adibiti ad allevamento che andranno ricollocati all'interno dell'area stessa. L'agibilità è comunque subordinata alla demolizione degli edifici non residenziali (ann. rustici, stalle, ecc.) ricadenti in area agricola e nella predetta zona D1. Gli indici sono gli stessi della tabella specifica.

Gli spazi adibiti a parcheggi e a percorsi pedonali di collegamento potranno essere coperti con strutture leggere di altezza non superiore a ml. 2,50 aperte su ogni lato le quali non sono da computarsi ai fini edificatori ai sensi delle presenti norme.

...omissis...

Per la zona D1/23 valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

In sede di attuazione dell'area parte degli standard a parcheggio e verde devono venire posizionati a nord-est, sul confine con la zona agricola. Detti standard dovranno avere una profondità minima, lungo tutto il confine con la zona agricola di metri 25 e dovrà essere eseguita una piantumazione di alberature autoctone d'alto fusto lungo il predetto confine. Conseguentemente alle citate prescrizioni andrà adeguato il limite di massimo ingombro dei fabbricati.

...omissis...

P.R.G. VARIANTE

24

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D1"

E' zona destinata ad insediamenti di edifici e complessi produttivi, appartenenti ai rami di attività economica delle industrie manifatturiere e dell'artigianato.

In queste zone, sono ammessi gli insediamenti a carattere industriale o artigianale, depositi, magazzini e le attrezzature commerciali all'ingrosso. Sono altresì ammessi gli spacci aziendali collegati all'attività produttiva nella misura massima del 10% della superficie di pavimento dell'attività produttiva, con il limite minimo di 40 mq e massimo di 250 mq.

Possono essere altresì ammesse le attrezzature di servizio alla zona produttiva quali: sportello postale, sportello bancario, bar, servizio di mensa/tavola calda; sono esclusi gli edifici ad uso residenziale di qualunque tipo, eccettuati quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode nella misura massima di 500 mc. per unità produttiva che raggiunga almeno una superficie lorda di pavimento di 2000 mq.

Nelle zone "D1" di nuova espansione l'edificazione è subordinata all'esistenza di uno Strumento Attuativo, redatto e approvato secondo la vigente legislazione.

I nuovi fabbricati adibiti ad alloggio o ad uffici devono costituire un corpo unico col fabbricato produttivo.

Previo accordo fra proprietari confinanti, è ammessa comunque la costruzione degli edifici produttivi, della residenza e degli uffici sul confine, in aderenza per almeno i 2/3 della fronte con gli altri edifici del lotto vicino

L'attuazione della zona D1 contrassegnata con apposito **cartiglio – stella** – nelle tavole di piano è subordinata al riuso dei volumi già adibiti ad allevamento che andranno ricollocati all'interno dell'area stessa. L'agibilità è comunque subordinata alla demolizione degli edifici non residenziali (ann. rustici, stalle, ecc.) ricadenti in area agricola e nella predetta zona D1. Gli indici sono gli stessi della tabella specifica.

Gli spazi adibiti a parcheggi e a percorsi pedonali di collegamento potranno essere coperti con strutture leggere di altezza non superiore a ml. 2,50 aperte su ogni lato le quali non sono da computarsi ai fini edificatori ai sensi delle presenti norme.

...omissis...

~~Per la zona D1/23 valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:~~

~~In sede di attuazione dell'area parte degli standard a parcheggio e verde devono venire posizionati a nord-est, sul confine con la zona agricola. Detti standard dovranno avere una profondità minima, lungo tutto il confine con la zona agricola di metri 25 e dovrà essere eseguita una piantumazione di alberature autoctone d'alto fusto lungo il predetto confine. Conseguentemente alle citate prescrizioni andrà adeguato il limite di massimo ingombro dei fabbricati.~~

...omissis...